ê 914/2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/914 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2023

recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I

*AMBITO D'APPLICAZIONE*

Articolo 1

Il presente regolamento si applica al controllo delle concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

CAPO II

*NOTIFICHE E ALTRE COMUNICAZIONI*

Articolo 2

**Soggetti legittimati a effettuare la notifica**

1. Le notifiche sono effettuate dalle persone o dalle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

2. Quando la notifica è firmata dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi forniscono per iscritto la prova di disporre dei poteri di rappresentanza.

Articolo 3

**Presentazione delle notifiche**

1. Le notifiche sono effettuate utilizzando il formulario CO di cui all'allegato I. Alle condizioni definite nell'allegato II, le notifiche possono essere effettuate utilizzando un formulario CO semplificato di cui allo stesso allegato. In caso di notifica congiunta va utilizzato un unico formulario.

2. I formulari di cui al paragrafo 1 e tutti i documenti giustificativi pertinenti sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le notifiche sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione. La lingua della notifica, per le parti notificanti, è anche la lingua del procedimento, così come di tutti gli eventuali procedimenti successivi relativi alla medesima concentrazione. La documentazione è presentata nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, è allegata una traduzione nella lingua del procedimento.

4. Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere presentate anche in una delle lingue ufficiali dei paesi EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA. Se la lingua scelta per le notifiche non è una lingua ufficiale dell'Unione, le parti notificanti presentano la documentazione unitamente alla traduzione in una lingua ufficiale dell'Unione. La lingua scelta per la traduzione determina la lingua usata dall'Unione come lingua del procedimento per le parti notificanti.

Articolo 4

**Informazioni e documenti da comunicare**

1. Le notifiche contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari di cui agli allegati I e II. Le informazioni devono essere corrette e complete.

2. La Commissione può, su richiesta scritta delle parti, dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica un'informazione o un documento particolare o di conformarsi a qualsiasi altro requisito di cui agli allegati I e II qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.

3. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o ai loro rappresentanti l'avvenuto ricevimento della notifica e di qualsiasi risposta ricevuta a una lettera a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

**Data di efficacia delle notifiche**

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, le notifiche prendono effetto alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

2. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notifica sono incompleti sotto il profilo sostanziale, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti. In tal caso la notifica prende effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni e i documenti completi.

3. Alla Commissione sono comunicate senza ritardo le modifiche sostanziali dei fatti oggetto della notifica emerse in seguito alla stessa e di cui le parti notificanti sono, o dovrebbero essere, a conoscenza o le nuove informazioni emerse in seguito alla notifica e di cui le parti notificanti sono, o dovrebbero essere, a conoscenza e che avrebbero dovuto essere notificate se fossero state conosciute dalle parti al momento della notifica. Qualora tali modifiche sostanziali o nuove informazioni siano tali da incidere in modo significativo sulla valutazione della concentrazione, la Commissione può considerare che la notifica prende effetto alla data in cui riceve le informazioni pertinenti. In tal caso la Commissione ne dà comunicazione per iscritto senza indugio alle parti notificanti o ai loro rappresentanti.

4. Ai fini del presente articolo le informazioni inesatte o fuorvianti sono considerate informazioni incomplete, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004.

5. La Commissione, quando pubblica l'avvenuta notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, indica la data alla quale l'ha ricevuta. Qualora, in applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la data alla quale prende effetto la notifica sia posteriore a quella indicata nella comunicazione pubblicata, la Commissione pubblica una nuova comunicazione indicante tale data.

Articolo 6

**Disposizioni specifiche relative alle richieste motivate, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni**

1. Le richieste motivate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 contengono le informazioni e i documenti richiesti nell'allegato III del presente regolamento. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.

2. L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 22 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle richieste motivate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 22 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

CAPO III

*TERMINI*

Articolo 7

**Decorrenza dei termini**

I termini decorrono dal giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento, successivo all'evento indicato nella pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 8

**Scadenza dei termini**

1. Un termine calcolato in giorni lavorativi scade alla fine dell'ultimo giorno lavorativo in esso compreso.

2. Un termine fissato dalla Commissione in termini di data di calendario scade alla fine del giorno indicato.

Articolo 9

**Sospensione dei termini**

1. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento, per uno dei motivi seguenti:

a) le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 a una delle parti notificanti o a qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione;

b) le informazioni richieste dalla Commissione a terzi, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione a causa di circostanze imputabili a una delle parti notificanti o a qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;

c) una delle parti notificanti o qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, rifiuta di sottoporsi a un'ispezione ritenuta necessaria dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 oppure rifiuta nel corso di una tale ispezione di cooperare conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento;

d) le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notifica o nuove informazioni del tipo descritto all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento, senza inviare prima una semplice domanda di informazioni, a causa di circostanze imputabili a una delle imprese interessate dalla concentrazione.

3. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi:

a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella semplice domanda di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;

b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), per il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere a un'ispezione e la conclusione dell'ispezione ordinata mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;

c) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), per il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste;

d) nei casi di cui al paragrafo 2, per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie.

4. La sospensione della decorrenza del termine inizia il giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che causa la sospensione e cessa allo scadere del giorno in cui è venuta meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.

5. La Commissione tratta, entro un termine ragionevole, tutti i dati ricevuti nel quadro dell'indagine che le consentano di ritenere che le informazioni richieste o l'ispezione ordinata non siano più necessarie ai sensi del paragrafo 3, lettere a), b) e d).

Articolo 10

**Rispetto dei termini**

1. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati se la Commissione ha adottato la decisione di cui trattasi prima della scadenza di detti termini.

2. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati dallo Stato membro interessato se questo informa la Commissione per iscritto o presenta o allega una richiesta, secondo il caso, prima della scadenza di detti termini.

3. Il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 139/2004 è rispettato se l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate con le modalità ivi precisate prima della scadenza di detto termine.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESSERE SENTITI E AUDIZIONI

Articolo 11

**Soggetti che hanno diritto di essere sentiti**

Ai fini del diritto di essere sentiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 139/2004, occorre distinguere tra:

a) parti notificanti, ossia le persone o le imprese che eseguono la notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;

b) altre parti interessate, ossia le parti della concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, come il venditore e l'impresa oggetto della concentrazione;

c) terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche, tra cui clienti, fornitori e concorrenti, che dimostrino di avere sufficiente interesse ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004, ovvero in particolare:

i) membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate o rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime;

ii) associazioni di consumatori, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali;

d) parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli articoli 14 o 15 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 12

**Decisioni sulla sospensione della concentrazione**

1. La Commissione, qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 che sia sfavorevole a una o più parti, comunica per iscritto le sue obiezioni alle parti notificanti e alle altre parti interessate e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2. La Commissione, qualora a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 abbia adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza aver dato alle parti notificanti e alle altre parti interessate l'occasione di presentare osservazioni, comunica senza indugio il testo della decisione provvisoria alle parti stesse e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

Una volta che le parti notificanti e le altre parti interessate abbiano trasmesso osservazioni, la Commissione adotta una decisione definitiva che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se le parti notificanti e le altre parti interessate non trasmettono osservazioni per iscritto entro il termine impartito, la decisione provvisoria della Commissione acquista carattere definitivo alla scadenza di detto termine.

Articolo 13

**Decisioni nel merito**

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo, sente le parti a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento.

L'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento si applica, per analogia, quando la Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, ha adottato una decisione a titolo provvisorio a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.

2. La Commissione comunica le sue obiezioni per iscritto alle parti notificanti in una comunicazione delle obiezioni. Dopo l'emissione della comunicazione delle obiezioni, la Commissione può inviare una o più comunicazioni supplementari alle parti notificanti qualora desideri sollevare nuove obiezioni o modificare la natura intrinseca di quelle precedentemente sollevate.

Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione informa per iscritto le altre parti interessate in merito alle obiezioni di cui al primo comma e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione non è tenuta a tenere conto di osservazioni pervenute dopo la scadenza del termine impartito.

3. Nelle loro osservazioni scritte, le parti cui sono state rivolte le obiezioni o che ne sono state informate possono esporre tutti i fatti pertinenti di cui sono a conoscenza e allegano tutti i documenti pertinenti utili per comprovare i fatti esposti. Possono inoltre proporre che la Commissione senta persone in grado di confermare tali fatti. Le osservazioni sono trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione trasmette senza indugio copia di dette osservazioni scritte alle autorità competenti degli Stati membri.

4. In seguito all'emissione di una comunicazione delle obiezioni, la Commissione può inviare una lettera di esposizione dei fatti alle parti notificanti, informandole di fatti o prove supplementari o nuovi che la Commissione intende utilizzare per corroborare le obiezioni già sollevate.

Nell'inviare una lettera di esposizione dei fatti, la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

5. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo, sente le parti nei confronti delle quali intende emettere una decisione, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.

Si applicano per analogia la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 14

**Audizioni**

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti notificanti che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione. Essa può dare alle parti notificanti la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.

2. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà anche alle altre parti interessate che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione. Essa può dare alle altre parti interessate la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.

3. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti alle quali intende infliggere un'ammenda o una penalità di mora che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti un'audizione. Essa può dare a tali parti la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.

Articolo 15

**Svolgimento delle audizioni**

1. Le audizioni sono condotte dal consigliere-auditore in piena indipendenza.

2. La Commissione invita le persone che devono essere sentite a presentarsi all'audizione alla data da essa fissata.

3. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare a ciascuna audizione.

4. Le persone invitate compaiono di persona o nella persona di rappresentanti legali o statutari. Le imprese e le associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un membro del loro personale permanente, debitamente autorizzato.

5. Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dai loro legali o da altre persone qualificate e debitamente autorizzate ammesse dal consigliere-auditore.

6. Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona è sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

7. Il consigliere-auditore può consentire a tutte le parti ai sensi dell'articolo 11, ai servizi della Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri di porre domande nel corso dell'audizione.

8. Il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti e con i servizi della Commissione per permettere l'efficiente organizzazione dell'audizione.

9. Le dichiarazioni di ciascuna delle persone sentite sono verbalizzate. Su richiesta, il verbale dell'audizione viene comunicato alle persone che vi hanno partecipato. Si tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

Articolo 16

**Audizione di terzi**

1. La Commissione informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento i terzi che chiedono di essere sentiti e impartisce loro un termine per la presentazione delle osservazioni.

2. Qualora sia stata emessa una comunicazione delle obiezioni o una comunicazione delle obiezioni supplementare, la Commissione può inviare a terzi una versione non riservata di tale comunicazione o informarli della natura e dell'oggetto del procedimento con altri mezzi adeguati. A tal fine, le parti notificanti individuano tutte le informazioni che ritengono riservate nelle obiezioni, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo e terzo comma, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. La Commissione fornisce la versione non riservata delle obiezioni ai terzi affinché sia utilizzata solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004. I terzi accettano tale restrizione prima di ricevere la versione non riservata delle obiezioni.

Qualora non sia stata emessa alcuna comunicazione delle obiezioni, la Commissione non è tenuta a fornire ai terzi di cui al paragrafo 1 altre informazioni oltre a quelle concernenti la natura e l'oggetto del procedimento.

3. I terzi di cui al paragrafo 1 presentano le loro osservazioni scritte entro il termine stabilito. Se del caso, la Commissione può dare ai terzi che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di partecipare a un'audizione. Essa può dare ai terzi la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altri casi.

4. La Commissione può invitare qualsiasi altra persona fisica o giuridica a presentare osservazioni, per iscritto o oralmente, compreso nell'ambito di un'audizione.

CAPO V

*ACCESSO AL FASCICOLO E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE*

Articolo 17

**Accesso al fascicolo e uso dei documenti**

1. Su richiesta, la Commissione concede l'accesso al fascicolo alle parti alle quali invia una comunicazione delle obiezioni, al fine di consentire loro di esercitare i diritti di difesa. L'accesso è concesso dopo che la Commissione ha notificato la comunicazione delle obiezioni alle parti notificanti.

2. La Commissione, su richiesta, concede l'accesso al fascicolo anche alle altre parti interessate che sono state informate delle obiezioni, nella misura necessaria perché queste possano preparare le loro osservazioni.

3. Il diritto di accesso al fascicolo non si applica a:

a) informazioni riservate;

b) documenti interni della Commissione;

c) documenti interni delle autorità competenti degli Stati membri;

d) corrispondenza tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri;

e) corrispondenza tra le autorità competenti degli Stati membri; e

f) corrispondenza tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza.

4. I documenti ottenuti grazie all'accesso al fascicolo a norma del presente articolo possono essere utilizzati solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 18

**Trattamento delle informazioni riservate**

1. Le informazioni o i documenti non sono comunicati o resi accessibili dalla Commissione nella misura in cui:

a) contengano segreti aziendali o informazioni riservate di altro genere; e

b) la loro divulgazione non sia considerata necessaria ai fini del procedimento.

2. Le persone, imprese o associazioni di imprese che trasmettano le proprie osservazioni o posizioni a norma degli articoli 12, 13 e 16 del presente regolamento, forniscono informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 139/2004 o comunicano successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso del medesimo procedimento devono indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 e alle imprese e associazioni di imprese, ogniqualvolta producano o abbiano prodotto documenti o dichiarazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004, di indicare i documenti o le parti di documenti che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate a loro appartenenti e di indicare le imprese nei confronti delle quali detti documenti devono essere considerati riservati.

La Commissione può inoltre chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 e alle imprese e associazioni di imprese di indicare qualsiasi parte di una comunicazione delle obiezioni, della sintesi di un caso o di una decisione adottata dalla Commissione che a loro giudizio contiene segreti aziendali.

Qualora ritengano che talune informazioni costituiscano segreti aziendali o siano comunque riservate, le persone, le imprese e le associazioni di imprese devono specificarne i motivi e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

4. Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 o 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.

CAPO VI

*IMPEGNI PROPOSTI DALLE IMPRESE INTERESSATE*

Articolo 19

**Termini per la presentazione di impegni**

1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

2. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento.

Se le imprese interessate offrono di assumere impegni entro 55 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento, ma presentano una versione modificata di tali impegni entro un termine pari o superiore a 55 giorni lavorativi da tale data, gli impegni modificati sono considerati nuovi impegni ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Qualora a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 il termine per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione di impegni è prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi.

In circostanze eccezionali la Commissione può accettare di prendere in considerazione impegni proposti dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione di cui al presente articolo. Nel decidere se accettare di prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. Gli articoli 7, 8 e 9 si applicano per analogia.

Articolo 20

**Modalità di presentazione degli impegni**

1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione trasmette senza indugio detti impegni alle autorità competenti degli Stati membri.

2. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, le informazioni richieste dal formulario MC di cui all'allegato IV del presente regolamento conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.

L'articolo 4 si applica per analogia al formulario MC che accompagna gli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. Quando propongono alla Commissione impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, le parti interessate indicano chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentano separatamente una versione non riservata.

4. Gli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono firmati dalle parti notificanti e da qualsiasi altra parte interessata alla quale gli impegni impongono obblighi.

5. Una versione non riservata degli impegni è pubblicata sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione senza indugio dopo l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. A tal fine, le parti notificanti forniscono alla Commissione una versione non riservata degli impegni entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 21

**Fiduciari**

1. Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti o di attuare gli impegni stessi. I fiduciari possono essere nominati dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolgono i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima.

2. La decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 può essere subordinata dalla Commissione a condizioni od obblighi relativi ai fiduciari di cui al paragrafo 1.

CAPO VII

*DISPOSIZIONI VARIE*

Articolo 22

**Trasmissione e firma di documenti**

1. La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione avviene tramite mezzi digitali, fatto salvo il caso in cui la Commissione consenta in via eccezionale che possano essere utilizzati altri mezzi descritti ai paragrafi 6 e 7.

2. Se è richiesta una firma, ai documenti presentati tramite mezzi digitali deve essere apportata almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 ("regolamento eIDAS")[[1]](#footnote-1) e alle sue future modifiche.

3. Le specifiche tecniche dettagliate relative ai mezzi di trasmissione e di firma sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sono rese disponibili sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

4. Ad eccezione dei formulari inclusi negli allegati I, II e III, tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma automatica di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti quel giorno. I formulari inclusi negli allegati I, II e III trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma automatica di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti il giorno precedente o durante l'orario di apertura indicato nel sito internet della DG Concorrenza. I formulari inclusi negli allegati I, II e III trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo dopo l'orario di apertura indicato sul sito internet della DG Concorrenza si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo. Tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione al di fuori di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo.

5. I documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione non si considerano ricevuti se i documenti o parti dei documenti:

a) sono inservibili o inutilizzabili (corrotti);

b) contengono virus, malware o altre minacce;

c) contengono firme elettroniche la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.

In tali casi la Commissione informa senza indugio il mittente.

6. I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l'indirizzo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale indirizzo è indicato anche sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

7. I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all'indirizzo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione. Tale indirizzo è indicato anche sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

Articolo 23

**Fissazione di termini**

1. Nel fissare i termini di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'urgenza del caso e del tempo di cui le parti notificanti, le altre parti interessate o terzi necessitano per la formulazione delle loro osservazioni o posizioni. La Commissione tiene altresì conto dei giorni festivi nel paese in cui si trovano le parti notificanti, le altre parti interessate o i terzi.

2. I termini sono fissati indicando una data precisa del calendario.

Articolo 24

**Giorni lavorativi**

Ai fini del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente regolamento per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima dell'inizio dell'anno.

Articolo 25

**Abrogazione e disposizioni transitorie**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 802/2004 è abrogato con effetto dal 1° settembre 2023.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 802/2004 continua ad applicarsi a tutte le concentrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 e notificate il 31 agosto 2023 o prima di tale data.

Articolo 26

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

ALLEGATO III

**FORMULARIO RELATIVO A RICHIESTE MOTIVATE A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 4 E 5, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 DEL CONSIGLIO**

**(FORMULARIO RM)**

INTRODUZIONE

A. *Scopo del formulario RM*

(1) Il presente formulario RM specifica le informazioni che devono essere fornite all'atto della presentazione di una richiesta motivata di rinvio prima della notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 o 5, del regolamento (CE) n. 139/2004[[2]](#footnote-2) («regolamento sulle concentrazioni»). Il sistema di controllo delle concentrazioni dell'Unione europea è stabilito nel regolamento sulle concentrazioni e nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione»)[[3]](#footnote-3), al quale è allegato il presente formulario RM. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo[[4]](#footnote-4) («accordo SEE»).

B. *Contatti prima della presentazione del formulario RM e richieste di dispensa*

(2) Le informazioni richieste nel presente formulario RM devono in linea di principio essere trasmesse in tutti i casi e sono pertanto obbligatorie ai fini di una richiesta completa di rinvio prima della notifica.

1. Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre

(3) In circostanze eccezionali, le parti notificanti potrebbero non disporre, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte degli elementi specifici richiesti nel presente formulario RM (ad esempio, perché le informazioni su un'impresa oggetto di concentrazione non sono disponibili nel caso di un'offerta ostile). In tal caso le parti richiedenti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel formulario RM in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui al punto B.3.

2. Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con il formulario RM determinate informazioni o documenti o di conformarsi a qualsiasi altro requisito, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso. In tal caso le parti richiedenti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel formulario RM in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui al punto B.3.

3. Contatti preliminari e richieste di dispensa

(5) Le parti autorizzate a presentare un formulario RM sono invitate a prendere contatto con la Commissione prima della presentazione. Le parti dovrebbero avviare tali contatti sulla base di un progetto di formulario RM. La possibilità di avviare contatti preliminari è un servizio offerto dalla Commissione alle parti richiedenti su base volontaria al fine di preparare la presentazione formale del formulario RM. I contatti prima della notifica, seppure non obbligatori, sono estremamente utili sia per le parti richiedenti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni da trasmettere nel formulario RM e, nella maggioranza dei casi, riducono misura significativa la quantità delle informazioni richieste.

(6) Nel quadro dei contatti preliminari, le parti richiedenti possono presentare richieste di dispensa. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(a) le parti richiedenti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui non dispongono, per motivi ragionevoli, delle informazioni pertinenti e comunicano le migliori stime per i dati mancanti, precisandone le fonti. Se possibile, le parti richiedenti devono indicare la fonte presso la quale la Commissione o gli Stati membri/Stati EFTA interessati potrebbero procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono;

(b) le parti richiedenti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell'esame del formulario RM.

(7) Le richieste di dispensa devono essere presentate contemporaneamente al progetto di formulario RM. Le richieste di dispensa devono essere formulate nel testo del progetto di formulario RM stesso (all'inizio della sezione o sottosezione pertinente). La Commissione tratterà le richieste di dispensa nel contesto dell'esame del progetto di formulario RM e avrà bisogno in linea di massima di cinque giorni lavorativi per rispondere a una richiesta. Se viene presentata una richiesta di dispensa con la motivazione che tali informazioni non sono necessarie ai fini dell'esame del formulario RM, la Commissione può consultare le autorità degli Stati membri o degli Stati EFTA interessati prima di decidere se accogliere tale richiesta.

(8) Per evitare ogni ambiguità, il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente formulario RM non siano necessarie per l'esame della richiesta di rinvio prima della notifica non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni.

(9) Le parti richiedenti sono invitate a consultare le «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» pubblicate sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione («DG Concorrenza») e periodicamente aggiornate, che forniscono indicazioni utili sui contatti prima della notifica e sulla compilazione di richieste di rinvio prima della notifica.

C. *Obbligo di una richiesta motivata corretta e completa*

(10) Le informazioni richieste nel presente formulario RM devono in linea di principio essere trasmesse in tutti i casi e sono pertanto obbligatorie ai fini di una richiesta completa di rinvio prima della notifica. Tutte le informazioni devono essere trasmesse nella sezione opportuna del presente formulario RM e devono essere corrette e complete.

(11) Si fa presente in particolare quanto segue:

(a) conformemente all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, i termini relativi al formulario RM prescritti nel regolamento sulle concentrazioni iniziano a decorrere solo dal momento in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che devono essere fornite all'atto della richiesta. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare la richiesta di rinvio prima della notifica entro i rigorosi termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni;

(b) conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la decisione di rinviare in tutto o in parte un caso a uno Stato membro o a uno Stato EFTA si basa di norma sulle informazioni contenute nel formulario RM, senza il ricorso a ulteriori indagini da parte della Commissione. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, la posizione di uno Stato membro o di uno Stato EFTA in merito al rinvio di un caso alla Commissione si basa di norma sulle informazioni contenute nel formulario RM, senza il ricorso a ulteriori indagini da parte delle autorità interessate;

(c) le parti richiedenti sono pertanto invitate a verificare, nel preparare la loro richiesta motivata, che tutte le informazioni e gli argomenti su cui essa si basa siano sufficientemente comprovati da fonti indipendenti;

(d) conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, le informazioni inesatte o fuorvianti contenute nella richiesta motivata saranno considerate informazioni incomplete;

(e) a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti che, nel presentare una richiesta motivata, forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata[[5]](#footnote-5).

D. *Modalità di presentazione della richiesta motivata*

(12) La richiesta motivata deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. La lingua utilizzata è anche la lingua del procedimento per tutte le parti che presentano la richiesta motivata.

(13) Al fine di agevolare il trattamento del formulario RM da parte delle autorità degli Stati membri e delle autorità degli Stati EFTA, si raccomanda alle parti richiedenti di fornire alla Commissione una traduzione della loro richiesta motivata in una o più lingue comprensibili a tutti i destinatari delle informazioni. In caso di richiesta di rinvio a uno o più Stati membri o a uno o più Stati EFTA, si raccomanda alle parti richiedenti che presentano la richiesta di trasmettere una copia della richiesta nella lingua o nelle lingue degli Stati membri/degli Stati EFTA a cui si chiede il rinvio.

(14) Le informazioni richieste nel presente formulario RM devono essere presentate seguendo la struttura delle sezioni e la numerazione dei punti di cui si compone. Bisogna inoltre firmare la dichiarazione che figura nella sezione 6 e allegare i documenti giustificativi. Qualora le informazioni richieste in una sezione coincidano in parte (o interamente) con quelle richieste in un'altra sezione, non è necessario trasmettere le medesime informazioni due volte, ma bisogna utilizzare precisi riferimenti incrociati.

(15) Il formulario RM deve essere firmato dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte richiedente o da uno o più rappresentanti esterni autorizzati dalle parti richiedenti. Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle richieste motivate (comprese le firme) sono disponibili nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(16) Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali siano presentate nel corpo del formulario RM. Gli allegati del formulario RM devono unicamente essere utilizzati per completare le informazioni trasmesse nel formulario stesso.

(17) I documenti giustificativi devono essere presentati nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell'Unione, è richiesta una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 3, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione).

(18) I documenti giustificativi possono essere copie di originali. In questo caso, la parte richiedente è tenuta a certificarne l'autenticità e la completezza.

E. *Riservatezza e dati personali*

(19) L'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE[[6]](#footnote-6) fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma di tale regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti che presentano la richiesta.

(20) Chi temesse di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni trasmesse, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «Segreto aziendale». Bisognerà inoltre specificare perché si reputa che tale informazione non debba essere divulgata o pubblicata.

(21) Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, o negli altri casi in cui la richiesta motivata è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella richiesta, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la richiesta motivata deve contenere tutti gli allegati in questione.

(22) I dati personali trasmessi per mezzo del formulario RM saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE[[7]](#footnote-7).

F. *Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente formulario*

(23) Ai fini del presente formulario si applicano le definizioni seguenti:

(a) «parti della concentrazione» o «parti»: questi termini indicano sia le imprese acquirenti che quelle acquisite o le parti che procedono a una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica. Salvo diversa indicazione, i termini «parti notificanti» e «parti della concentrazione» comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette parti;

(b) «mercato rilevante del prodotto»: un mercato rilevante del prodotto che comprende tutti i beni o i servizi, oppure entrambi, considerati intercambiabili o sostituibili dagli acquirenti in ragione delle loro caratteristiche, del prezzo e dell'uso cui sono destinati. Il mercato rilevante del prodotto può in alcuni casi essere composto da una serie di prodotti o servizi distinti, o da entrambi, che presentano caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili e sono totalmente intercambiabili. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato rilevante del prodotto figura l'analisi dei motivi per i quali determinati prodotti o servizi vi sono inclusi e altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla presente definizione e tenendo conto, per esempio, della sostituibilità dei prodotti e servizi, dei prezzi, dell'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo o di altri fattori pertinenti (per esempio, la sostituibilità sul versante dell'offerta in taluni casi);

(c) «mercato geografico rilevante»: il mercato geografico rilevante che comprende l'area in cui le imprese interessate forniscono e acquistano beni o servizi rilevanti, caratterizzata da condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree geografiche vicine in particolare poiché in esse sussistono condizioni di concorrenza sensibilmente diverse. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato geografico rilevante rientrano tra l'altro la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue o sostanziali differenze di prezzo.

(d) «sovrapposizioni orizzontali»: una concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali quando le parti della concentrazione operano negli stessi mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo[[8]](#footnote-8))[[9]](#footnote-9);

(e) «relazione non orizzontale»: una concentrazione dà luogo a una relazione non orizzontale quando le attività delle parti della concentrazione si trovano in una relazione diversa da una sovrapposizione orizzontale;

(f) «relazione verticale»: una concentrazione dà luogo a relazioni verticali quando una o più parti della concentrazione opera su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata un'altra parte (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo)[[10]](#footnote-10).

ê 2776/2024 Art. 1 e allegato , punto. 3, lett. a)

g) «mercati interessati»: i mercati interessati sono tutti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti e i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti alternativi plausibili in cui le attività delle parti si sovrappongono orizzontalmente o sono collegate verticalmente e che non soddisfano le condizioni per l’esame di cui al punto 5, lettera d), della comunicazione sulla procedura semplificata[[11]](#footnote-11)e non beneficiano delle clausole di flessibilità di cui al punto 8 di tale comunicazione.

ê 914/2023

(h) «anno»: anno civile, salvo indicazione contraria. Tutte le informazioni richieste nel presente formulario RM si riferiscono, salvo ove diversamente specificato, all'anno che precede quello in cui è presentata la richiesta motivata.

(24) Le informazioni di carattere finanziario richieste nel presente formulario RM devono essere espresse in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

G. *Cooperazione internazionale tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza*

(25) La Commissione invita le parti della concentrazione a facilitare la cooperazione internazionale tra la Commissione e le altre autorità garanti della concorrenza che si occupano dello stesso caso di concentrazione. In base all'esperienza della Commissione, una buona cooperazione con le autorità garanti della concorrenza in giurisdizioni al di fuori del SEE comporta notevoli vantaggi per le imprese interessate. A tal fine, la Commissione esorta le parti richiedenti a presentare, unitamente al presente formulario RM, un elenco delle giurisdizioni al di fuori del SEE in cui la concentrazione è soggetta ad autorizzazione, all'avvio o alla chiusura dell'operazione, ai sensi delle norme sul controllo delle concentrazioni.

(26) Inoltre la Commissione invita le parti della concentrazione a presentare «rinunce di riservatezza» per consentire alla Commissione di scambiare informazioni con le altre autorità garanti della concorrenza al di fuori del SEE che esaminano lo stesso caso di concentrazione. Tale rinuncia facilita il lavoro comune di discussione e di analisi di una concentrazione, poiché consente alla Commissione di scambiare, con un'altra autorità garante della concorrenza che si occupa dello stesso caso, informazioni pertinenti, tra cui informazioni commerciali riservate ottenute dalle parti della concentrazione. A tal fine, la Commissione esorta le parti della concentrazione a utilizzare l'apposito modello fornito dalla Commissione, disponibile sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornato.

SEZIONE 1

1.1. Informazioni generali

1.1.1. Descrivere brevemente la concentrazione, specificando le parti della concentrazione, la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione, impresa comune), i settori di attività delle parti della concentrazione, i mercati sui quali la concentrazione produrrà effetti (compresi i principali mercati interessati) e le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione.

1.1.2. Indicare se la richiesta motivata è presentata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, o dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, a norma delle disposizioni corrispondenti dell'accordo SEE, o di entrambi.

1.2. Informazioni sulle parti richiedenti e sulle altre parti della concentrazione[[12]](#footnote-12)

Per ciascuna delle parti che presentano la richiesta motivata e per ogni altra parte della concentrazione trasmettere le seguenti informazioni:

1.2.1. la denominazione sociale dell'impresa;

1.2.2. nominativo, indirizzo, telefono ed e-mail della persona di contatto e sue funzioni; l'indirizzo fornito deve essere il domicilio eletto ai fini della notifica al quale è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri atti procedurali, e la persona di contatto indicata è da ritenersi persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche;

1.2.3. se l'impresa autorizza uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali possono essere notificati:

1.2.3.1. nominativo, indirizzo, telefono ed e-mail di ciascun rappresentante e sue funzioni; e

1.2.3.2. i documenti della procura originaria (per la parte o le parti notificanti)[[13]](#footnote-13).

SEZIONE 2

*CONTESTO GENERALE E INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE ALLA CONCENTRAZIONE*

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e del controllo delle parti della concentrazione prima e dopo il completamento della concentrazione stessa.

2.1. Descrivere la natura della concentrazione notificata con riferimento ai criteri pertinenti del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale[[14]](#footnote-14):

2.1.1. identificare le imprese o le persone che hanno, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo o congiunto di ciascuna delle imprese interessate; descrivere la struttura dell'assetto proprietario e il controllo di ciascuna delle imprese interessate prima del completamento della concentrazione;

2.1.2. precisare se la concentrazione proposta è;

(a) una fusione;

(b) un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto;

(c) un contratto o altri mezzi che conferiscono un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni;

(d) se la concentrazione costituisce un'acquisizione del controllo congiunto tramite un'impresa comune che esercita tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, spiegare perché l'impresa comune è ritenuta un'impresa a pieno titolo[[15]](#footnote-15);

2.1.3. spiegare in che modo la concentrazione sarà attuata (per esempio mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un'offerta pubblica ecc.);

2.1.4. con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, precisare quale operazione ha avuto luogo al momento della notifica:

(a) la conclusione di un accordo;

(b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo;

(c) la comunicazione del lancio di un'offerta pubblica o dell'intenzione di lanciarla;

(d) la dimostrazione, da parte delle imprese interessate, dell'intenzione in buona fede di concludere un accordo;

2.1.5. indicare la data prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione;

2.1.6. descrivere la struttura dell'assetto proprietario e il controllo di ciascuna delle imprese interessate dopo il completamento della concentrazione.

2.2. Descrivere le motivazioni economiche della concentrazione.

2.3. indicare il valore della concentrazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso; specificare se sotto forma di capitale, liquidità o altri attivi).

2.4. Trasmettere sufficienti informazioni finanziarie o dati di altro genere che dimostrino se la concentrazione supera o non supera le soglie di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, presentando, per ciascuna impresa interessata dalla concentrazione e in relazione all'ultimo esercizio finanziario quanto segue[[16]](#footnote-16):

2.4.1. fatturato mondiale;

2.4.2. fatturato realizzato nell'Unione;

2.4.3. fatturato realizzato nel SEE (Unione e EFTA);

2.4.4. fatturato realizzato in ciascuno Stato membro (indicare, se del caso, lo Stato membro in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'Unione);

2.4.5. fatturato realizzato negli Stati EFTA;

2.4.6. fatturato realizzato in ciascuno Stato EFTA (indicare, se del caso, lo Stato EFTA in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'Unione; precisare inoltre se il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivalga al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio SEE).

I dati sul fatturato vanno trasmessi compilando l'apposita tabella della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

SEZIONE 3

*DEFINIZIONI DEI MERCATI*

I mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti costituiscono l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della nuova entità risultante dalla concentrazione[[17]](#footnote-17). Nel presentare i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti, le parti richiedenti devono fornire, oltre a eventuali definizioni dei mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti che ritengono appropriate, tutte le plausibili definizioni dei mercati del prodotto e mercati geografici alternativi. Definizioni plausibili di mercati del prodotto e di mercati geografici alternativi possono essere elaborate in base a precedenti decisioni della Commissione e precedenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, soprattutto se non esistono casi precedenti trattati dalla Commissione o dalla Corte, facendo riferimento a relazioni di settore, studi di mercato e ai documenti interni delle parti richiedenti.

3.1. Esaminare tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti in cui la concentrazione proposta potrebbe dar luogo a mercati interessati. Spiegare in che modo le parti richiedenti ritengono che debbano essere definiti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti.

3.2. Tenendo conto di tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti illustrate, individuare ciascun mercato interessato[[18]](#footnote-18) e trasmettere informazioni sintetiche sulle attività delle parti della concentrazione in ciascun mercato rilevante plausibile. Aggiungere alle tabelle tutte le righe necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Sintesi dei mercati interessati*  *Sovrapposizioni orizzontali* | | |
| Definizione del mercato del prodotto | Definizione del mercato geografico | Quota di mercato congiunta  [Indicare l'anno]  [Indicare la metrica] |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Sintesi dei mercati interessati*  *Relazioni verticali* | | | | | |
| *A monte* | | | *A valle* | | |
| Definizione del mercato del prodotto | Definizione del mercato geografico | Quota di mercato congiunta  [Indicare l'anno]  [Indicare la metrica] | Definizione del mercato del prodotto | Definizione del mercato geografico | Quota di mercato congiunta  [Indicare l'anno]  [Indicare la metrica] |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

SEZIONE 4

*INFORMAZIONI SUI MERCATI INTERESSATI*

Per ciascun mercato interessato, trasmettere tutte le informazioni seguenti per l'ultimo anno:

4.1. per ciascuna delle parti della concentrazione, la natura dell'attività dell'impresa, le principali controllate, i marchi, i nomi dei prodotti e i marchi commerciali presenti in ciascuno di tali mercati;

4.2. una stima delle dimensioni complessive del mercato in termini di valore delle vendite (in euro) e di volume (numero di unità)[[19]](#footnote-19). Indicare le basi e le fonti dei calcoli e allegare, se disponibili, documenti atti a confermarne l'esattezza;

4.3. per ciascuna delle parti della concentrazione, le vendite in valore e in volume e una stima delle quote di mercato;

4.4. una stima delle quote di mercato in valore (e ove opportuno, in volume) dei tre principali concorrenti (specificare su cosa si basano le stime);

4.5. se la concentrazione consiste nella costituzione di un'impresa comune, indicare se due o più delle imprese madri mantengono, in misura significativa, attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a valle o a monte di quello dell'impresa comune[[20]](#footnote-20).

SEZIONE 5

*INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA RICHIESTA DI RINVIO E RAGIONI PER LE QUALI IL CASO DOVREBBE ESSERE RINVIATO*

5.1. Per quanto concerne i rinvii richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e per i rinvii richiesti a norma delle disposizioni pertinenti dell'accordo SEE:

5.1.1. individuare gli Stati membri/gli Stati EFTA che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni si ritiene debbano esaminare la concentrazione, precisando se sono già stati presi o meno contatti informali con detti Stati;

5.1.2. specificare se la richiesta di rinvio riguarda l'intero caso o una sua parte. Se si chiede il rinvio di una parte del caso, specificare chiaramente le parti di cui trattasi. Se si chiede il rinvio per l'intero caso, confermare che non vi sono mercati interessati al di fuori del territorio degli Stati membri e degli Stati EFTA ai quali si chiede di rinviare il caso;

5.1.3. se la concentrazione proposta non dà luogo a mercati interessati ai sensi del presente formulario RM, spiegare[[21]](#footnote-21):

(a) in quali mercati la concentrazione potrebbe incidere in modo significativo sulla concorrenza all'interno di uno Stato membro e in che modo;

(b) il motivo per cui ciascuno dei mercati individuati in risposta alla domanda di cui alla lettera a) presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

5.1.4. Qualora a seguito di un rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, uno Stato membro e/o uno Stato EFTA diventino competenti per l'esame dell'insieme o di una parte della concentrazione, le parti richiedenti accettano che le loro autorità competenti si servano delle informazioni contenute nel presente formulario RM ai fini dei rispettivi procedimenti nazionali in relazione al caso (o alla parte del caso) in questione? Rispondere soltanto con «Sì» o «No».

5.2. Per quanto concerne i rinvii richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni e per i rinvii richiesti a norma delle disposizioni pertinenti dell'accordo SEE:

5.2.1. per ciascuno Stato membro e Stato EFTA, specificare se la concentrazione può o meno essere esaminata sulla base del diritto nazionale in materia di concorrenza. Tali informazioni devono essere trasmesse compilando l'apposito modello della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza. Per ciascuno Stato membro e Stato EFTA, indicare «Sì» (se la concentrazione può essere esaminata sulla base del diritto nazionale in materia di concorrenza) o «No» (in caso contrario).

5.2.2. per ciascuno Stato membro e Stato EFTA per il quale è stato indicato «Sì» nella tabella di cui al punto 5.2.1, fornire dati finanziari o di altro tipo sufficienti a dimostrare che la concentrazione soddisfa i criteri giurisdizionali pertinenti ai sensi del diritto nazionale applicabile;

5.2.3. spiegare per quale ragione il caso dovrebbe essere esaminato dalla Commissione[[22]](#footnote-22):

(a) la concentrazione proposta dà luogo a mercati interessati (ai sensi del presente formulario RM) di dimensione nazionale in meno di tre Stati membri;

(b) la concentrazione proposta non dà luogo a mercati interessati (ai sensi del presente formulario RM).

SEZIONE 6

*DICHIARAZIONE*

La richiesta motivata deve concludersi con la seguente dichiarazione, sottoscritta da tutte le parti richiedenti o in loro nome:

*«Le parti richiedenti dichiarano in fede che, a seguito di un'accurata verifica, le informazioni comunicate nella presente richiesta motivata sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel presente formulario RM, che tutte le stime sono indicate come tali, corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.»*

Per i formulari firmati digitalmente, i campi seguenti sono previsti a titolo puramente informativo. Devono corrispondere ai metadati delle corrispondenti firme elettroniche.

Data:

ê 2776/2024 Art. 1 e allegato , punto. 3, lett. b)

|  |  |
| --- | --- |
| *[Parte notificante 1]*  Nome:  Organizzazione:  Posizione:  Indirizzo:  Numero di telefono:  Email:  [«firma elettronica» /firma] | *[Parte notificante 2, se del caso]*  Nome:  Organizzazione:  Posizione:  Indirizzo:  Numero di telefono:  Email:  [«firma elettronica» /firma] |

1. Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, disponibile all'indirizzo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73). [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr., in particolare, l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE (disponbili su EUR-Lex - 21994A0103(74) - IT - EUR-Lex (europa.eu)), e il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»), disponibile su EUR-Lex - JOL\_1994\_344\_R\_0001\_003 - IT - EUR-Lex (europa.eu). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1° maggio 2004 tali Stati erano l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nel caso in cui le parti richiedenti forniscano informazioni inesatte o fuorvianti nel formulario RM, la Commissione può altresì adottare le misure descritte nella comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni (GU C 56 del 5.3.2005, pag. 2), punto 60, disponibile su EUR-Lex - 52005XC0305(01) - IT - EUR-Lex (europa.eu). [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr., in particolare, l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2, del capo XIII del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. [↑](#footnote-ref-6)
7. GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39. Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa agli esami di concentrazioni disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations\_it. [↑](#footnote-ref-7)
8. I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I «prodotti in fase di sviluppo» comprendono anche i servizi. [↑](#footnote-ref-8)
9. Le sovrapposizioni orizzontali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono sovrapposizioni tra prodotti in fase di sviluppo e sovrapposizioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo. [↑](#footnote-ref-9)
10. Le relazioni verticali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono relazioni tra prodotti in fase di sviluppo e relazioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nota 10: Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1) (“comunicazione sulla procedura semplificata”). [↑](#footnote-ref-11)
12. Tali informazioni includono l'impresa oggetto di concentrazione in caso di offerta ostile, per la quale i dati dovrebbero essere il più possibile completi. [↑](#footnote-ref-12)
13. Cfr. modello della procura all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power\_of\_attorney\_template\_en.docx. [↑](#footnote-ref-13)
14. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale»), GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1, disponibile su EUR-Lex - 52008XC0416(08) - IT - EUR-Lex (europa.eu). [↑](#footnote-ref-14)
15. Cfr. la parte B, sezione IV, della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale. [↑](#footnote-ref-15)
16. Per i concetti di «impresa interessata» e di calcolo del fatturato si rimanda alla comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale. [↑](#footnote-ref-16)
17. Cfr. comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5). [↑](#footnote-ref-17)
18. Durante i contatti prima della notifica, le parti richiedenti comunicano informazioni su tutti i mercati potenzialmente interessati, anche qualora decidano in ultima analisi di non ritenerli più tali e a prescindere dalla loro particolare posizione in merito alla questione della definizione del mercato. [↑](#footnote-ref-18)
19. Il valore e il volume di un mercato devono corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione. [↑](#footnote-ref-19)
20. Per le definizioni dei mercati, cfr. la sezione 3. [↑](#footnote-ref-20)
21. Per i principi guida del rinvio di casi, cfr. la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, punto 17 e nota 21. [↑](#footnote-ref-21)
22. Per i principi guida del rinvio di casi, cfr. la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, punto 28. [↑](#footnote-ref-22)